

EMERGENZA COVID - "FASE 2"
Dpcm 26 aprile 2020
Decreto Regione Emilia Romagna del 30/04/2020

Circolare n. 4

2020

2 maggio 2020

Musile Tanzi - Allegri & Associati Studio di Consulenza Tributaria e del Lavoro

Milano - Piazza San Sepolcro, n. 1 Tel. +39 02 45.39.12.90 - Fax +39 02 45.39.12.95
Fiorenzuola d'Arda (PC) - Via L. Scapuzzi, n. 21 Tel. +39 0523.98.32.16 - Fax +39 0523.98.11.06
C.F. e P.IVA 01595370337 - info@studiomusile.com - amministrazione.mta@pec.it



Fiorenzuola d'Arda, 2 maggio 2020

CIRCOLARE N. 4/2020

Gentili Signori,

Di seguito riportiamo un riassunto delle principali novità previste dall'avvio della cosiddetta Fase 2 dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

DISCLAIMER

La presente Circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una specifica consulenza legale o fiscale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

*La presente Circolare è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il "titolare" del trattamento dei dati è lo **Studio Musile Tanzi Allegri & Associati**, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), via L. Scapuzzi n. 21. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede dello Studio, a cura dei soli dipendenti, collaboratori e professionisti. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Circolare per errore, oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro, potrà comunicarcelo inviando una e-mail a info@studiomusile.com. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, nonché di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte allo Studio Musile Tanzi Allegri & Associati via fax al numero +39 0523 98 11 06 oppure a mezzo di email all'indirizzo info@studiomusile.com.*



TERRITORIO PIACENZA

L'ordinanza regionale prevede che a partire dal 4 maggio cessano per la provincia di Piacenza le maggiori restrizioni previste con precedenti Decreti e pertanto si applicheranno le medesime disposizioni dettate in tema di contenimento del contagio da Covid-19 valide per tutto il resto del territorio regionale

SPOSTAMENTI

Ai sensi del DPCM del 26 aprile sono consentiti solo gli spostamenti motivati da

- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- motivi di salute
- per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Gli spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in ambito regionale


In ogni caso è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

L'ordinanza regionale prevede inoltre la possibilità di raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA'

- 1) Rimane sospesa l'attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
- 2) Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli



- ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
- 3) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
 - 4) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) eccetto i seguenti:
 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 - Attività delle lavanderie industriali
 - Altre lavanderie, tintorie
 - Servizi di pompe funebri e attività' connesse
 - 5) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi
 - 6) è possibile l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
 - 7) Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM. L'elenco delle attività può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le attività produttive che risultano ancora sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
- Di seguito l'elenco aggiornato delle attività attualmente non sospese:
- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
 - 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
 - 03 PESCA E ACQUACOLTURA
 - 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
 - 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
 - 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
 - 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
 - 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
 - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
 - 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
 - 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
 - 13 INDUSTRIE TESSILI
 - 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
 - 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI



- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMICEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51 TRASPORTO AEREO



- 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
- 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 58 ATTIVITA' EDITORIALI
- 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
- 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
- 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
- 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
- 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
- 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
- 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
- 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- 75 SERVIZI VETERINARI
- 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
- 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
- 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
- 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
- 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
- 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 85 ISTRUZIONE
- 86 ASSISTENZA SANITARIA
- 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE



- 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
 - 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
 - 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
- 8) Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) È obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro
- 2) È consentita l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- 3) È consentita la riapertura dei cimiteri con orari di apertura e modalità di accesso definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri, dove è previsto che tali cerimonie possano essere celebrate con l'esclusiva partecipazione di congiunti fino ad un massimo di quindici persone, e da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 4) È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- 5) È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio
- 6) È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l'arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento solo in ambito provinciale
- 7) Il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale



- 8) Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti
- 9) È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità
- 10) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- 11) E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In data 24 aprile 2020 le Parti sociali hanno integrato il Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 sull'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare negli ambienti di lavoro per prevenire e contenere i contagi da COVID-19. L'accordo è stato aggiornato tenuto conto degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero della Salute, da ultimo il DPCM del 10 aprile che ha autorizzato la riapertura di alcune attività commerciali e produttive subordinandola all'adozione di specifiche prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, le novità introdotte rispetto al Protocollo del 14 marzo attengono:

- alla gestione del rientro sul posto di lavoro del dipendente risultato positivo al COVID-19;
- alle conseguenze per il datore di lavoro che non adotta le misure di protezione;
- alle modalità con cui operare il distanziamento dei lavoratori;
- all'obbligo di indossare DPI quali la mascherina chirurgica per chi abbia sintomi sospetti in azienda e per tutti coloro che lavorano in uno spazio comune;
- all'incremento delle funzioni del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

L'azienda che non si attiene alle misure di protezione previste dal Protocollo aggiornato e a quelle specifiche dettate per la tipologia attività svolta dovrà sospendere l'attività produttiva o commerciale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

I contenuti dell'obbligo di informazione rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quelli del Protocollo del 14 marzo, pertanto, il datore di lavoro dovrà informare i dipendenti e i terzi che accedono in azienda relativamente a:

- obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (**oltre 37.5°**) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di ingresso o permanenza in azienda, con preventivo e tempestivo obbligo di dichiarare al datore di lavoro se, anche successivamente all'ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedi-



menti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in azienda, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il Protocollo del 24 aprile, in aggiunta agli obblighi informativi di cui sopra, ha previsto l’onere in capo al datore di lavoro di informare adeguatamente i dipendenti circa il complesso delle misure adottate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi specifici, a cui il personale deve attenersi, nonché fornire informazioni sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Resta ferma la possibilità di misurare la temperatura corporea all’ingresso dei locali aziendali e la facoltà del datore di richiedere, anche sotto forma di autocertificazione, l’attestazione da parte del dipendente o di chiunque voglia fare ingresso in azienda, di eventuali contatti con soggetti contagiati o la provenienza negli ultimi 14 giorni da zone ad alto rischio epidemico. Con il Protocollo aggiornato al 24 aprile sono stabilite le nuove regole in materia di ingresso in azienda del lavoratore risultato positivo al COVID-19 per le quali il lavoratore dovrà presentare la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

In aggiunta all’obbligo di sanificazione e igienizzazione quotidiana e periodica dell’azienda e in particolare delle aree comuni, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, **soprattutto in occasione della riapertura**, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute.

Oltre agli strumenti di protezione previsti dal Protocollo aggiornato al 24 aprile, dovranno essere adottati dispositivi di protezione individuale idonei, calibrati sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda.

Ferme restando le precauzioni igieniche individuali da rispettare da parte di tutti i dipendenti e i soggetti terzi presenti in azienda, con particolare riferimento alla pulizia delle mani, il datore di lavoro, oltre a mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e a raccomandare una frequente detersione con acqua e sapone, deve inoltre collocare i suddetti detergenti in posizioni tali da essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser da ubicare in punti facilmente individuabili dai lavoratori e dai soggetti estranei che facciano ingresso in azienda.

Siete comunque invitati a contattare l’ente che si occupa della sicurezza della vostra Azienda al fine di verificare le eventuali procedure da applicare ed effettuare l’opportuno aggiornamento del DVR (documento di valutazione rischi)

